

risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica come Casse di risparmio nella maniera e con le forme stabilite dalla presente legge. »

Metto a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, e così pure il 2°).

« Art. 2. Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

« Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

« L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1° le ingerenze di essi corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

« L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, determina:

1° il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

2° i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

« Gli statuti delle Casse di risparmio, in qualunque modo istituite, debbono inoltre contenere le norme riguardanti i depositi e i rimborsi, la natura dei libretti, i modi di impiego dei capitali posseduti e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni degli statuti stessi.

« Art. 3. Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle lire 5000, la quale non deve fruttare alcun interesse alle persone od agli enti che la fornirono, e può essere rimborsata nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 19.

« Anche dai successivi aumenti del patrimonio è vietato alle persone e agli enti sovraddetti di prelevare alcun interesse. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambrey-Digny.

Cambrey-Digny. Su questo articolo, di concerto coi colleghi Pelagatti e Guglielmi, ho presentato un emendamento, il quale non ha altro scopo che quello della maggiore chiarezza.

Con questo articolo 3 si stabilisce che sugli aumenti del patrimonio delle Casse di risparmio, sia vietato alle persone e agli enti che fornirono il fondo di dotazione di prelevare interessi. E il divieto è assoluto. All'articolo 19 si ammette, che quando si tratta di una Cassa fondata da un ente morale, possa, a vantaggio di questo ente, erogarsi in certi casi ed in una certa misura una porzione degli utili. È una eccezione al disposto dell'articolo 3.

Ora a noi è sembrato opportuno, per maggior chiarezza, ed anche per evitare una apparente contraddizione, di aggiungere, alla fine dell'articolo, questa espressa riserva. Raccomando questa nostra proposta all'attenzione del ministro e della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Mi si permetta di fare una dichiarazione che forse avrebbe dovuto aver luogo nella discussione generale del disegno di legge; ma siccome nessun oratore era iscritto per parlare nella discussione generale, ho creduto di non turbare l'armonia della Camera, riservandomi però di fare alcune osservazioni sugli articoli.

Debbo però dichiarare prima che le osservazioni che io farò, non sono dirette a combattere il disegno di legge in genere, perchè lo accetto di gran cuore.

Io reputo, come la Commissione che ha riferito, e il ministro proponente, che sia necessaria una legge, la quale regoli ed ordini le Casse di risparmio in Italia. Lo reputo necessario al proposito di definire universalmente l'indole e lo scopo di quest'Istituti, chiudendo così l'adito alla speculazione in un campo ch'essa non dovrebbe mai sfruttare.

Reputo necessario il disegno di legge per regolare, con norme certe e chiare, i rapporti fra i depositanti e gl'Istituti, onde non lasciarli in balia degli amministratori. Lo reputo anche più necessario per definire i limiti dell'ingerenza governativa che fino ad ora non è affatto ben definita.

Accetto di gran cuore il disegno di legge, anche perchè veggo che il Governo italiano, in questa materia, non si è messo sulla via di altri Governi stranieri i quali hanno voluto avere una ingerenza troppo grande nelle Casse di risparmio.

Presso di noi le Casse di risparmio hanno fio-